

distributrice di gas, per non aver inviato alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei Titoli di efficienza energetica corrispondenti all'obiettivo specifico relativo all'anno 2013, nonché ai fini della verifica della compensazione dell'inadempienza all'obiettivo specifico relativo all'anno 2012.

L'Autorità ha, inoltre, chiuso cinque procedimenti sanzionatori con l'irrogazione di sanzioni per un totale di circa 173.000.€ nei confronti di altrettante società distributrici che non avevano, in tutto o in parte, raggiunto il proprio obiettivo di acquisto di Titoli di efficienza energetica per l'anno 2010.

Mercati retail

Nei mercati *retail* di energia elettrica e gas, l'Autorità ha concluso, senza l'irrogazione della sanzione, due procedimenti avviati a carico di altrettante società, atteso che le medesime hanno presentato impegni che l'Autorità ha approvato e reso obbligatori in quanto ritenuti utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate. In particolare, uno dei due procedimenti era stato avviato nel 2013 a carico di uno dei principali operatori del settore energetico per violazioni in materia di fatturazione lesive del diritto del cliente finale di essere adeguatamente e tempestivamente informato sul consumo effettivo di energia elettrica e di gas e dei relativi costi. L'altro procedimento era stato avviato nel 2012 a carico di un esercente per violazioni in materia di fatturazione e di standard generali della qualità della vendita di energia elettrica.

Qualità commerciale e tutela dei clienti finali

Nel 2014 l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di vendita di energia elettrica per non

aver rispettato, per due semestri consecutivi, uno degli standard di qualità dei servizi telefonici (*call center*), ossia quello relativo al rapporto tra il numero di chiamate di clienti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate di clienti che hanno chiesto di parlare con un operatore.

L'Autorità ha, altresì, avviato un procedimento sanzionatorio in forma semplificata per la contestazione di violazioni della regolazione in materia di condizioni contrattuali di fornitura del gas nei confronti dei clienti finali in regime di tutela, che si è concluso con l'adesione della società alla procedura semplificata e il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a circa 20.000.€.

Esigenze conoscitive dell'Autorità

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione di imposta stabilito dall'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08 (c.d. *Robin Hood Tax*), l'Autorità ha avviato, mediante la citata procedura semplificata, cinque procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettanti operatori che non hanno trasmesso le informazioni e i documenti richiesti dall'Autorità. Di questi procedimenti, ben quattro si sono conclusi in quanto le relative società hanno aderito alla procedura semplificata e provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta per un totale di circa 32.000.€.

L'Autorità ha, altresì, irrogato una sanzione pecuniaria di 25.000.€ nei confronti di altro operatore inadempiente ai medesimi obblighi informativi con riferimento ad altre annualità.

È stato, infine, avviato un procedimento sanzionatorio in forma semplificata per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di anagrafica degli operatori dell'Autorità e di reclami presentati allo Sportello.

TAV. 6.22

Violazioni contestate
nel 2014

	TIPOLOGIA DI ATTO							
	Avvisi	Chiusure		Proposte presentate	Impegni			
		Archiviazioni	Sanzioni		Ammissibili	Inammissibili	Approvati	
INFRASTRUTTURE	Sicurezza del sistema	6		1	2	1	2	1
	Disposizioni in materia di accesso e di erogazione dei servizi di rete	14	1	10		2		2
	Disciplina tariffaria	2		1				
	Esigenze conoscitive	2						
	Certificati verdi	3						
	Produzione di energia							2
MERCATI	Mercati all'ingrosso	1		4				
	Mercati <i>retail</i>					1		2
	Qualità commerciale e tutela dei clienti finali	2		1				
	Titoli di efficienza energetica	1		5				
	Esigenze conoscitive	6		5				
IDRICO	3			1		1		
TOTALE	40	1	27	3	4	3	7	

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle sentenze pubblicate nell'anno 2014 (fino al 31 dicembre 2014) consente di trarre alcune indicazioni sugli esiti del sindacato giurisdizionale in merito agli atti di regolazione.

Per i dati relativi al numero e agli esiti dei procedimenti giurisdizionali dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato nel periodo compreso tra il 1997 e il 2014, si rinvia alle tavole 6.23 e 6.24, mentre per il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa si rinvia alla tavola 6.25 (pag. 184), dalla quale si può evincere, in termini statistici, l'indicazione sulla resistenza dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio del sindacato giurisdizionale.

Su un totale di 6.898 delibere approvate dall'Autorità sin dal suo avvio (aprile 1997 – 31 dicembre 2014), ne sono state impugnate 644, pari al 9,3%, e ne sono state annullate (con sentenza passata in giudicato); in tutto o in parte, 89, pari al 13,8% del totale delle delibere impuginate, e all'1,3% di quelle adottate. In termini statistici, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi attorno al 98,7%.

Nell'anno 2014, si è registrata una lieve flessione del contenzioso rispetto all'anno precedente in termini di numero di ricorsi: 169 ricorsi nel 2014 rispetto ai 206 del 2013. Si è registrato un decremento del numero delle delibere impuginate con ricorso principale e motivi aggiunti, pari a 62 nell'anno 2014 (82 le delibere del 2013 impuginate nell'anno 2014 o nell'anno precedente). Per quanto riguarda, in particolare, il contenzioso relativo al settore idrico, il numero complessivo di ricorsi nel 2014 è pari a 28.

La delibera oggetto del maggior numero di ricorsi è ancora del settore idrico ed è la delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr (17 ricorsi), relativa all'approvazione dell'MTI per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012-2015. A questa seguono: la delibera 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com, di aggiornamento, a decorrere dall'1 gennaio 2014, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, impugnata con

15 ricorsi; le delibere 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas, e 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, che approvano la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, impuginate con 14 ricorsi.

L'analisi delle sentenze depositate nel corso del 2014 consente di trarre alcune indicazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in relazione al sindacato sui poteri dell'Autorità in materia di regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, di regolazione tariffaria e delle infrastrutture, nonché di regolazione del settore idrico.

Per quanto riguarda la regolazione dei mercati all'ingrosso, la delibera 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas, recante l'implementazione del Mercato del bilanciamento del gas del giorno prima (sessione *locational* o sessione G-1, ha superato positivamente il vaglio giurisdizionale. Con la sentenza n. 1728/2014, il TAR Lombardia ha, tra l'altro, precisato che «*gli sbilanciamenti costituiscono dunque una sorta di anomalia di funzionamento del sistema che gli utenti della rete dovrebbero tendenzialmente evitare*» e, pertanto, «*gli shipper non devono stabilire i quantitativi di immissione sulla base dei prezzi del gas che prevedibilmente si formeranno sui mercati di bilanciamento, giacché le risorse utilizzate per il bilanciamento non costituiscono risorse ordinarie da cui gli stessi shipper possono attingere per ottemperare alle obbligazioni di fornitura assunte con i propri clienti, ma costituiscono risorse eccezionali, come detto funzionali a ovviare a situazioni patologiche che possono minare la sicurezza della rete e la continuità delle forniture*».

In materia di servizio di bilanciamento del gas, con riguardo alle garanzie che gli utenti del bilanciamento devono prestare per usufruire del servizio, è di rilievo la sentenza n. 4629/2014, con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lombardia n. 3030/2012 in materia di *rating* (delibera 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas), ritenendo che esso, pur non rientrando tra le forme di garanzie tradizionali, costituisca uno strumento idoneo e

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del Tar			
su istanza di sospensiva	385	199	55
- di merito	846	271	263
Decisioni del Consiglio di Stato			
su appelli dell'Autorità	181	150	37
su appelli della controparte	164	30	38

TAV. 6.23

Esiti del contenzioso dal 1997 al 2014

Anno	N° (Ricorsi/A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITY			APPELLO CONTROPARTE		
		Accolti	Accolti in parte	Respinti	Accolti	Accolti in parte	Respinti	Accolti	Accolti in parte	Respinti	Accolti	Accolti in parte	Respinti
1997	13	0	2	7	0	1	6	3	0	1	0	0	5
1998	25	0	4	11	3	4	9	0	0	1	2	0	1
1999	66	0	0	24	0	4	25	0	0	0	0	0	10
2000	51	2	0	23	16	0	18	10	3	1	1	0	8
2001	81	2	0	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	0	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	0	1	0	0	2
2004	144	11	2	45	27	58	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45	7	93	5	2	12	3	0	9
2006	255	48	0	88	5	4	10	20	0	3	0	0	2
2007	140	2	0	18	2	17	28	20	0	36	0	0	0
2008	131	2	0	5	11	17	74	21	0	7	2	0	17
2009	116	1	6	3	18	58	128	2	18	12	2	18	10
2010	204	3	0	3	13	17	48	10	1	6	0	4	13
2011	127	85	4	11	10	16	56	12	1	8	3	2	23
2012	176	10	0	53	23	18	81	13	4	24	5	4	24
2013	206	7	0	9	21	5	45	5	0	1	1	2	8
2014	169	5	0	15	14	18	70	5	1	2	0	0	15
TOTALE	2.212	189	55	385	271	263	846	150	37	181	30	38	164

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito facendo riferimento ai ricorsi incardinati nell'anno di riferimento, anche se eventualmente riferentisi a provvedimenti adottati l'anno precedente.

TAV. 6.24

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2014

non discriminatorio per giudicare la solvibilità degli utenti: «Il rating finanziario è finalizzato a rendere un giudizio, da parte di una delle tre agenzie autorizzate (Standad Poor's, Moddy e Fitch), sulla capacità di un soggetto ad assolvere, in modo esatto e tempestivo, il debito contratto. Si tratta di "informazioni qualificate" che operatori economici specializzati forniscono in ordine alla solvibilità di determinate imprese. La competenza della fonte dell'informazione assicura,

pertanto, il responsabile del bilanciamento che la singola impresa che stipula il contratto di trasporto, qualora si venga a trovare in una situazione debitoria nei confronti del sistema, abbia un patrimonio tale da assicurare il soddisfacimento su di esso della pretesa fatta valere dal creditore» (sentenza n. 4629/2014).

Sempre con riguardo alla regolazione del settore del gas, si rilevano due sentenze del TAR Lombardia in materia di procedure di

TAV. 6.25

Effetti del contenzioso
sull'azione amministrativa
dal 1997 al 2014^(A)

ANNO	N. DELIBERE EMESSE	N. DELIBERE IMPUGNATE ^(B)	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	N. DELIBERE ANNULLATE ^(C)	% DELLE DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELLE DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(D)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	13
1998	168	11	6,5	2	18,2	1,2	25
1999	209	15	7,2	2	13,3	1,0	66
2000	250	16	6,4	5	31,3	2,0	51
2001	334	21	6,3	4	19,0	1,2	81
2002	234	27	11,5	14	51,9	6,0	87
2003	169	17	10,1	3	17,6	1,8	49
2004	254	34	13,4	9	26,5	3,5	144
2005	301	36	12,0	11	30,6	3,7	172
2006	332	40	12,0	12	30,0	3,6	255
2007	353	32	9,1	4	12,5	1,1	140
2008	482	56	11,6	11	19,6	2,3	131
2009	587	44	7,5	4	9,1	0,7	116
2010	656	53	8,1	1	1,9	0,0	204
2011	505	28	5,5	0	0,0	0,0	127
2012	589	64	10,9	4	6,3	0,0	176
2013	646	82	12,7	2	2,4	0,3	206
2014	677	62	9,2	0	0,0	0,0	169
TOTALE	6.898	644	9,3	89	13,8	1,3	2.212

(A) Dati disponibili al 31 dicembre 2014.

(B) Si intende il numero di delibere emesse in quell'anno e impugnate nello stesso anno o in quello successivo con ricorso e motivi aggiunti.

(C) Si intendono le delibere annullate in tutto o in parte.

(D) Si intende il numero totale dei ricorsi pervenuti, inclusi anche quelli plurimi.

conferimento per l'assegnazione di capacità di stoccaggio. La prima sentenza ha per oggetto le delibere 11 aprile 2013, 159/2013/R/gas, e 11 luglio 2013, 310/2013/R/gas, relative al conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014, con riguardo, in particolare, alla legittimità dell'intervento dell'Autorità di modifica delle condizioni di asta precedentemente stabilite: «È certamente vero, infatti, che la neutralità del servizio è assicurata, in linea di massima, anche mediante la tendenziale stabilità dei criteri tariffari per il periodo di regalazione considerato, ma da ciò non può inferirsi l'esaurimento del potere regolatorio una volta esercitato, tanto più allorché emergano fatti nuovi di cui occorra necessariamente tenere conto. [...] Coerentemente, l'Autorità ha ritenuto che l'intervento finalizzato al recupero, almeno parziale, dei costi sopportati dal sistema per le disponibilità di stoccaggio, nonché ad assicurare

le condizioni di sicurezza, liquidità ed economicità del mercato del gas nel periodo invernale, derivanti dal riempimento degli stoccaggi, presentasse carattere di urgenza e di indifferibilità, in considerazione dell'avvenuto inizio del ciclo di iniezione» (sentenza n. 737/2014). La seconda sentenza riguarda le procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio dell'anno termico 2014-2015, di cui alla delibera 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas, in particolare, relativamente alla gestione delle capacità di stoccaggio finanziate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e alla procedura del c.d. "rilascio" di tali capacità a Stogit. Detto istituto non si pone in contrasto con la finalità principale che il legislatore assegna alle capacità di stoccaggio realizzate ai sensi del citato decreto legislativo n. 130/10, ovvero la loro utilizzazione diretta da parte dei finanziatori (sentenza non definitiva n. 2730/2014).

Nel settore elettrico, in materia di servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la RTN (delibera 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09), di grande rilevanza sono i principi contenuti nella sentenza n. 4874/2014 del Consiglio di Stato per quanto riguarda il rapporto tra esercizio dell'attività di regolazione e garanzie partecipative. In particolare, con tale sentenza è stato precisato che la latitudine delle garanzie partecipative non può essere estesa sino al punto di onerare l'Autorità dell'obbligo di motivare ciascuna delle scelte tecnico-discrezionali sottese all'emanazione di ciascun atto di regolazione: «Laddove si aderisse a una siffatta impostazione e laddove si affermasse la sussistenza di una violazione delle garanzie partecipative per il solo fatto che l'Autorità di settore non abbia motivato in modo puntuale (pure all'interno dello spettro delle opzioni regolatorie comunque legittime) la scelta per una delle opzioni sul campo in vece di una delle numerose altre possibili pure suggerite dagli operatori di settore, si esporrebbe il sistema della regolazione a possibili paralisi operative, sostituendo – oltretutto – un indivisibile modello partecipativo con un inammissibile modello di imminente co-decisione con i destinatari finali dell'attività di regolazione» (sentenza n. 4874/2014).

Sempre sul tema dell'esercizio della discrezionalità tecnica nelle scelte regolatorie, in riforma della sentenza n. 1307/2014 del TAR Lombardia, di annullamento della delibera 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel, in materia di fattori percentuali convenzionali di perdita, applicati all'energia elettrica prelevata sulle reti di media e bassa tensione, con la sentenza n. 6153/2014, il Consiglio di Stato, dopo avere sottolineato la sindacabilità da parte del giudice degli atti di regolazione solo per contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, ha affermato che, nel caso di specie, le scelte tecniche dell'Autorità sono risultate rispondenti a criteri logici, introdotti sulla base di una complessa istruttoria, aventi la finalità di evitare inefficienze e sovra-costi del sistema, che sarebbero in contrasto con la finalità istituzionale dell'Autorità di promuovere l'efficienza del sistema, nonché la tutela degli utenti e dei consumatori.

Confermando le sentenze di primo grado di annullamento della delibera 6 ottobre 2010, ARG/elt 166/10, in materia di determinazione del corrispettivo di remunerazione integrativa per la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica (*capacity payment*), il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3051/2014, ha ritenuto che la determinazione del corrispettivo *Si*, come definita dalla delibera ARG/elt 166/10, penalizzi le fonti rinnovabili, a vantaggio delle fonti tradizionali, pur a parità di impegno assunto e di servizio erogato.

Per quanto riguarda la regolazione dei mercati *retail*, meritano di essere segnalate le sentenze del TAR Lombardia in materia di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas (sentenze nn. 978/2014, 979/2014, 980/2014, 981/2014, 1164/2014, 1245/2014, 1246/2014, 1269/2014 e 1270/2014), che hanno dichiarato la legittimità delle delibere 28 marzo 2013, 124/2013/R/gas, e 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas. In particolare, per quanto riguarda la quota della componente QVD dei corrispettivi tariffari in questione, destinata a coprire la morosità dell'utenza, il TAR Lombardia ha ritenuto legittimo il sistema di riconoscimento degli oneri della morosità che esclude gli operatori meno efficienti nella politica di impresa di gestione e di recupero del credito, allo scopo di incentivare comportamenti virtuosi da parte delle imprese: «Non si dimentichi, infatti, che il riconoscimento degli oneri della morosità finisce per "spalmare" la morosità stessa su tutti i clienti – anche quelli regolari nei loro pagamenti – sicché non appare illogico o arbitrario introdurre un sistema di penalizzazione per le gestioni dei crediti meno virtuose» (sentenza n. 1269/2014).

Con la sentenza n. 6041/2014, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Autorità in materia di rimozione della c.d. "clausola di invarianza" inserita nei contratti di vendita del gas (delibere 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08, e 30 luglio 2009, ARG/gas 106/09), al fine di consentire ai consumatori di beneficiare della diminuzione dei prezzi del petrolio attraverso le condizioni economiche di fornitura. In particolare, con tale sentenza si è ritenuto equo e ragionevole il bilanciamento degli interessi operato dall'Autorità, da un lato, con la rimozione della clausola di invarianza a favore dei clienti finali, dall'altro, con la previsione di un meccanismo di compensazione degli oneri non recuperabili a favore delle sole imprese che dimostrino di avere subito una perdita strettamente correlata all'eliminazione di tale clausola.

In riforma delle precedenti sentenze di primo grado di annullamento della delibera 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2986/2014, ha dichiarato legittima l'istituzione del servizio di *default* a carico delle imprese di distribuzione del gas: «Il servizio di *default* non può, infatti, essere qualificato come attività di vendita, essendo al contrario pienamente riconducibile al servizio di bilanciamento, di cui costituisce una fattispecie particolare. È al tal fine dirimente la considerazione che il distributore non vende energia al cliente finale (il quale non "compra" energia, ma effettua semplicemente prelievi indebiti in assenza di un contratto di fornitura), ma regola ex post i rapporti di indebito oggettivo sorti in

seguita ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione. Del resto, il rischio tipico dell'attività di vendita, quello della morosità del cliente servito, non è posto a carico dell'esercente, come dovrebbe essere se il servizio di default fosse davvero un'attività di vendita». Conforme a tale orientamento, sono anche la sentenza del TAR Lombardia n. 2692/2014 e, in tema di servizio di default come obbligo dell'impresa maggiore di trasporto (delibera 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas), la sentenza n. 2366/2014, sempre del TAR Lombardia.

Con riguardo alla partecipazione ai costi del servizio di dispacciamento da parte delle unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, di cui alla delibera 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr, con sentenza n. 2936/2014, il Consiglio di Stato ha stabilito che la non prevedibilità tecnica delle fonti non programmabili ne impedisce l'equiparazione a quelle programmabili, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per gli sbilanciamenti, in ossequio al principio di non discriminazione. Questo, tuttavia, non implica che i costi degli sbilanciamenti delle fonti non programmabili debbano essere socializzati, in quanto ciò realizzerebbe una discriminazione non giustificabile: pertanto, l'Autorità ha piena discrezionalità nel trovare una soluzione che: «[...] da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza mediante l'imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di sbilanciamento, dall'altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell'energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile» (sentenza n. 2936/2014).

Con riguardo all'accesso agli incentivi di cui al provvedimento CIP6, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3363/2014, ha precisato che la facoltà concessa a un'impresa di optare per il regime di calcolo degli incentivi del provvedimento CIP n. 34/90, anziché secondo il regime differente del provvedimento CIP6, non può trasformarsi in un abuso del diritto: «Un tale cambio di opzione non può assurgere a metodo per godere, nel corso del tempo, dei benefici maggiormente favorevoli a seconda delle contingenti condizioni di fatto».

In materia di determinazione del Costo evitato di combustibile (CEC) per l'anno 2008, sempre con riguardo al prezzo di ritiro dell'energia elettrica ammessa a beneficiare degli incentivi del provvedimento CIP6, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3465/2014, ha ritenuto la delibera 29 novembre 2013, 553/2013/R/eel, conforme al giudizio della precedente sentenza n. 6026/2011, osservando che: «Non

può annettersi alla sentenza oggetto di ottemperanza un significato tale da aver imposto all'Autorità, in sede di riesercizio del potere, un preciso vincolo nel quomodo, sino a vincolarne in modo pressoché totale l'attività conformativa e sino a determinare la nullità dei conseguenti atti conformativi laddove divergenti, sia pure in una parte minore, rispetto al vincolo in tal modo imposto».

Alcune importanti decisioni sono state pubblicate in materia di regolazione tariffaria e di regolazione delle infrastrutture. In materia di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (RTTG), di cui alla delibera 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1748/2014, in merito alla strutturazione della tariffa secondo il criterio *entry-exit* ha evidenziato che esso trova diretto riscontro normativo nell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, e che, alla stregua di tale criterio, la differenziazione geografica è attuata dall'Autorità in modo ragionevole: «[...] i corrispettivi di entrata debbano rispecchiare la distanza media di percorrenza del gas rispetto al baricentro del sistema, collocato nella Pianura Padana. Ne discende che la differenziazione geografica – lungi dall'apparire in sé discriminatoria – risulta normativamente prescritta e attuata in modo che non appare in sé irragionevole»; inoltre, quanto alla necessità di attenuare le penalizzazioni territoriali, è stato evidenziato che: «[...] tale obiettivo sia stato perseguito prevedendo, per la zona "meridionale", corrispettivi di uscita più bassi rispetto a quelli praticati con riguardo a tutte le altre aree geografiche, in tal modo valorizzando, altresì, la minore distanza percorsa dal gas rispetto ai punti di immissione collocati nel Sud d'Italia» (sentenza n. 1748/2014).

Quanto alla necessità di assicurare i ricavi di riferimento all'impresa maggiore di trasporto, la medesima sentenza del TAR Lombardia n. 1748/2014 ha evidenziato come ciò sia diretta conseguenza del fatto che gli investimenti per lo sviluppo della rete di trasporto del gas non siano rimessi alle scelte dell'impresa di trasporto: «[...] ma siano soggetti a un processo di pianificazione centralizzata, disciplinata dall'art. 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. Conseguentemente, la remunerazione degli investimenti effettuati costituisce la necessaria contropartita rispetto alla soggezione dell'impresa di trasporto alle scelte delle pubbliche Autorità in merito agli investimenti necessari per lo sviluppo della rete».

Riguardo alla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas, il TAR Lombardia ha annullato la delibera 436/2012/R/gas, avente a oggetto la proroga, al 31 dicembre 2013, del periodo di vigenza delle disposizioni contenute nel Testo unico della regolazione

della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012. Secondo il TAR Lombardia, per quanto riguarda la remunerazione del capitale investito, per il tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF), è illegittimo il riferimento alla media del rendimento annuale dei BTP decennali correlato non al periodo annuale immediatamente precedente all'adozione della delibera 436/2012/R/gas, ma al lasso temporale compreso tra il mese di dicembre 2010 e il mese di novembre 2011, in quanto: «Per quanto riguarda il parametro relativo alla remunerazione del capitale per investimenti privi di rischio, poiché, come detta, la funzione di tale parametro è quella di garantire all'operatore un rendimento in linea con quello che potrebbe ottenere sul mercato investendo in attività con analogo profilo di rischio, l'atto dovrà prevedere quale sarà il tasso generalmente riconosciuto per siffatti investimenti nel periodo di regolazione successivo. Ciò premesso, appare del tutto evidente come, al fine di pervenire a previsioni il più possibile realistiche, i dati da cui partire, dal punto di vista temporale, debbano discostarsi il meno possibile dal periodo che si intende disciplinare, giacché maggiormente ci si allontana da questo, meno probabile sarà l'aderenza di quei dati alla realtà futura» (sentenze nn. 2553/2014, 2554/2013, 2555/2014 e 2556/2014).

Per quanto concerne la definizione delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), rilevante ai fini della rideterminazione agevolata degli oneri generali del sistema elettrico, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3094/2014, ha ritenuto non in contrasto con la direttiva 2003/96/CE la definizione di impresa energivora adottata dalla delibera 27 dicembre 2013, 641/2013/R/ee, che esclude le imprese della grande distribuzione dai benefici tariffari. La direttiva 2003/96/CE, all'art. 17, punto 1, lettera a), consente agli Stati membri di applicare, ai fini dell'individuazione delle imprese energivore, "concetti più restrittivi" come il valore del fatturato, per cui è lecito e rispettoso della direttiva comunitaria individuare solo taluni settori imprenditoriali quali beneficiari della rideterminazione degli oneri generali di sistema: «Se è pur vero che secondo l'art. 17, punto 1, lettera "a" della direttiva, ai fini dell'individuazione delle imprese energivore occorre rapportare il costo dell'energia pagato dall'impresa al valore produttivo della medesima, è parimenti innegabile che la norma stessa consenta agli Stati membri di applicare "concetti più restrittivi" (evidentemente più restrittivi del concetto di "valore produttivo"), compresi "il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore". [...] Se il legislatore europeo avesse voluto limitare la rilevanza del valore del fatturato al solo regime

transitorio, avrebbe dettato un'esplicita norma in tale senso, oppure avrebbe espressamente stabilito che il criterio del valore produttivo non avrebbe sofferto alcuna eccezione dopo il 1° gennaio 2007. La direttiva non si esprime – però – in tal senso, anzi il regime transitorio è concesso agli Stati per (così ancora testualmente l'art. 17), "conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), prima comma" e in tale definizione rientra anche il richiamo ai succitati "concetti più restrittivi" (sentenza n. 3094/2014).

In materia di regolazione della qualità del servizio di distribuzione del gas, merita di essere segnalata la sentenza n. 531/2014 del TAR Lombardia, che affronta il tema della rilevanza "del fatto del terzo" per la determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione, di cui alla delibera 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas. Secondo tale sentenza, il danno provocato dal dipendente mentre opera nell'esercizio delle sue incombenze non può essere considerato danno provocato da soggetto terzo estraneo all'impresa: «Va osservato che costituisce principio del nostro ordinamento quello secondo il quale delle conseguenze dannose provocate dall'azione del dipendente, che agisce nell'esercizio delle proprie funzioni, risponde il datore di lavoro. Questo principio deriva, a sua volta, da un principio ancor più generale che si basa sull'esigenza di far gravare su chi si avvale dell'opera altrui il rischio per i danni che questa può arrecare a terzi; [tali principi] hanno portata più ampia e consentono di far gravare sul datore di lavoro stesso anche sanzioni di altro tipo quale quella applicata con il provvedimento impugnato, la quale presuppone comunque la potenziale esposizione di terzi al rischio di danno cagionato dall'attività del dipendente dell'impresa distributrice del gas» (sentenza n. 531/2014).

Sempre in tema di regolazione della qualità dell'attività di vendita, con riguardo allo standard generale di qualità introdotto dalla delibera 22 settembre 2010, ARG/com 147/10, secondo cui il venditore deve fissare l'appuntamento tra il distributore locale e il cliente finale entro un giorno lavorativo in almeno il 90% dei casi, pena una sanzione per il mancato rispetto di tale standard, la sentenza del TAR Lombardia n. 965/2014 rileva che: «Il fatto che una quota consistente dei soggetti incaricati della distribuzione non si sia ancora dotata di sistemi informatici evoluti non appare idoneo a impedire l'implementazione degli standard di servizio in favore dell'utenza, anche in ragione della circostanza che proprio in questo modo si può indurre i destinatari dell'obbligo a ottemperarvi, rischiando gli stessi sanzioni non solo per l'omessa attuazione di obblighi di fare, ma anche in relazione alla qualità del servizio espletato».

Per quanto concerne la regolazione delle reti interne di utenza, riguardo al caso oggetto della delibera 28 luglio 2011, VIS 82/11, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 3215/2014, dopo avere sottolineato che il soggetto responsabile della rete interna agisce come unico gestore della medesima rete ed è l'unico referente per gli oneri economici derivanti dall'utilizzo della rete, esclude una disparità di trattamento tra gestore delle reti interne di utenza e gestore di una rete pubblica, in quanto è la stessa legge n. 99/09 a fondare un diverso trattamento dei gestori delle reti interne rispetto ai gestori delle reti pubbliche.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere sanzionatorio, si dà conto della sentenza della Corte di Giustizia 26 novembre 2014 (causa C-66/13), in merito alla compatibilità con le norme del Trattato in materia di competenza esterna della Comunità europea dell'accordo bilaterale, concluso tra la Svizzera e l'Italia, per l'accettazione di certificazioni attestanti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata dalla Svizzera in Italia, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi. Con tale sentenza, la Corte di Giustizia ha ritenuto che la Comunità disponga di una competenza esterna esclusiva che osta a una disposizione nazionale, come quella contenuta nell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03; essa prevede la concessione di un'esenzione dall'obbligo di acquistare certificati verdi a motivo dell'immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra lo Stato membro e lo Stato terzo interessati, di un accordo in forza del quale si garantisce che l'energia elettrica così importata è prodotta da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall'art. 5 di tale direttiva 2001/77/CE.

Sempre in tema di sanzioni per inadempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi, la sentenza n. 1884/2014 del TAR Lombardia, in merito alla sanzione irrogata con la delibera 17 ottobre 2013, 453/2013/S/efr, ha escluso che la produzione di certificazioni attestanti il mix energetico rilasciati dalla Borsa elettrica di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 3, par. 6, della direttiva 2003/54/CE, possa essere considerata equivalente alla presentazione delle garanzie di origine, di cui all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE, per provare la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica importata in Italia, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi. Con le sentenze n. 3893/2014 e n. 3894/2014, il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento che esclude l'applicabilità dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai procedimenti

sanzionatori dell'Autorità, ai fini della contestazione dell'illecito (delibere 2 novembre 2009, VIS 113/09 e VIS 114/09).

Per quanto riguarda le attività ispettive, la sentenza n. 1326/2014 del TAR Lombardia precisa che la disciplina applicabile ai procedimenti di verifica e sopralluogo condotti dall'Autorità non è rinvenibile nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, che si pone come disciplina generale rispetto a quella contenuta nella delibera 14 dicembre 2004, n. 215, la quale assume carattere di specialità e si applica ai procedimenti di verifica che, per la loro conformazione, sono strutturati diversamente rispetto ai comuni procedimenti, vista la doverosità e l'ordinarietà dei primi, nonché la loro appartenenza a una sequenza procedimentale più complessa (su tale aspetto, si veda anche la sentenza del TAR Lombardia n. 864/2014).

In merito all'attività di verifica condotta sugli incentivi erogati ai sensi del provvedimento CIP6, il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1014/2014, ha ritenuto che la quantificazione forfettaria dei consumi per servizi ausiliari concordata dalle parti, consentita dal decreto ministeriale 25 settembre 1992, costituisce una semplificazione amministrativa per superare il problema della misurazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale, ma non può essere utilizzata per lasciare all'arbitrio delle parti la quantificazione dei consumi, in modo da trasformare l'incentivo da netto a lordo a danno dei consumatori: *«Ne consegue che la clausola deve interpretarsi ed eseguirsi, secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c., nel senso che i quantitativi di energia assorbita dai servizi ausiliari dedotti dall'energia mensile convenzionata non possono essere inferiori al valore indicato nella singola convenzione, mentre il produttore non deve dare la prova dell'effettività del consumo fino a quel valore in quanto le parti hanno già riconosciuto convenzionalmente quella determinata quantità di consumo elettrico per servizi ausiliari. Deve invece escludersi che tale forfetizzazione sia un mezzo per riconoscere un incentivo ulteriore al produttore rispetto alla previsione di una tariffa di favore per la cessione di energia, al fine di permettergli di porre a carico della collettività i costi di produzione dell'energia attraverso l'estensione della tariffa prevista per la cessione dell'energia».*

Nel corso del 2014, sono state pubblicate alcune rilevanti sentenze in materia di regolazione del settore idrico. Le prime decisioni del 2014 riguardanti tale contenzioso sono già state riportate nella *Relazione Annuale 2013*.

In merito al perimetro del servizio idrico integrato, la sentenza n. 1165/2014 ha ritenuto illegittima la delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, nella parte in cui detta prescrizioni tariffarie per

l'attività di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, in quanto non rientra nella definizione che l'art. 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fornisce per il servizio idrico integrato. Con la sentenza n. 2564/2014, si è ritenuta legittima la scelta dell'Autorità di qualificare come non obbligatoria per il gestore del servizio idrico integrato l'attività di gestione delle acque bianche e di pulizia e manutenzione delle caditoie, come non obbligatoria è qualunque altra attività non prevista nelle attuali convenzioni e nei Piani d'ambito.

Per quanto riguarda l'applicazione del nuovo metodo tariffario anche ai concessionari di costruzione e gestione in *project financing* di opere afferenti alle attività del servizio idrico integrato, la sentenza n. 1273/2014 ritiene che la delibera 585/2012/R/idr sia chiara nell'assoggettare alla nuova regolazione tutte le attività pertinenti al servizio idrico integrato, incluse le attività svolte da grossisti, quale che sia il titolo in forza del quale il servizio è svolto: «L'Autorità dispone quindi del potere di predisporre il metada tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, potere generale che prescinde da quali siano i titoli in forza dei quali sia stata attribuita, ai singoli soggetti, la gestione del servizio. Né le norme sopra richiamate consentono di operare distinzioni a seconda delle modalità con cui il servizio viene remunerato, se mediante tariffa corrisposta dagli utenti, a fronte della fruizione del servizio, o – come accade nel caso di specie – mediante canone a carico del concedente».

L'applicabilità della delibera 585/2012/R/idr alle attività svolte "a monte" rispetto alla gestione del servizio idrico integrato, cioè quelle relative alla gestione del segmento del c.d. "sovrambito", è sancita dalla sentenza n. 1274/2014, che afferma che la delibera in questione trovi piena applicazione ai servizi di captazione e adduzione: «Poiché i servizi di captazione, adduzione e depurazione sono parte del "servizio idrico integrato", l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 è pienamente conforme al dettato normativo e legittimamente l'Autorità li ha ricompresi nell'ambito di applicazione della nuova regolamentazione tariffaria». La medesima sentenza si sofferma sul potere dell'Autorità di incidere sulle convenzioni in essere anche per il segmento di sovrambito: «Il Collegio ritiene corretto occedere a una interpretazione dell'art. 10, comma 14, lettera f), decreto legge n. 70/11, che ricomprenda tra gli "atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato", su cui l'Autorità può incidere, anche le convenzioni stipulate da soggetti che, come la ricorrente, sono grossisti e gestori del segmento di "sovrambito".

[...] La decisione di incidere sulle convenzioni in essere, espungendo l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito dai criteri per la determinazione delle tariffe, era doverosa alla luce del mutato quadro normativo risultante dalla consultazione referendaria dell'11 e 12 giugno 2011 ed è pienamente conforme al dettato normativo. La differente interpretazione, che ritenga la vigente formulazione dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152/06 applicabile solo alle nuove convenzioni, con esclusione di quelle in essere, considerando la loro lunga durata (sino a 30 anni), porterebbe, invero, a una vanificazione degli effetti del referendum del 2011» (in tale senso, si sono pronunciate pure le sentenze nn. 1278/2014, 1258/2014 e 974/2014).

Con riguardo al Fondo per i nuovi investimenti (FoNI), il TAR Lombardia ha ritenuto illegittima la mancata previsione, da parte della delibera 585/2012/R/idr, di alcun riconoscimento in tariffa degli oneri fiscali per la quota di capitale finanziata con contributi a fondo perduto, in quanto: «La quota di tariffa che costituisce il FoNI è soggetta a tassazione, trattandosi di un reddito maturato in capo al gestore» (sentenze nn. 2564/2014, 1165/2014 e 974/2014).

Con la sentenza n. 1165/2014, è stata ritenuta illegittima la mancata previsione del rischio delle perdite su crediti nel calcolo della quota tariffaria relativa al FoNI: «Preliminarmente e in linea generale, il Collegio reputa di condividere l'asserzione dell'Autorità, secondo cui la morosità dell'utenza rientra ordinariamente fra il rischio di impresa dell'operatore, che ha l'onere di attivarsi, con tutti i mezzi offerti dall'ordinamento, per il recupero anche coattivo del proprio credito. È innegabile, quindi, che la valorizzazione delle morosità quale costo da collocare in tariffa non possa ridursi a una sorta di rimborso automatica delle morosità stesse, che non costituirebbe un incentivo al recupero del credito e porrebbe, in definitiva, a carico degli utenti "virtuosi", le morosità. Tuttavia, qualora tutti gli strumenti legali di recupero siano stati esperiti senza successo e il credito appaia ormai, di fatto, come concretamente non esigibile, non appaiono sussistere ostacoli di ordine logico o sistematico per il riconoscimento di tali perdite (tole, infatti, deve qualificarsi ormai il credito), quali costi del servizio, da computarsi in tariffa».

È stata, invece, ritenuta legittima dal TAR Lombardia la scelta dell'Autorità di non riconoscere oneri finanziari sulla quota del FoNI costituita da contribuzioni a fondo perduto: «[...] atteso che nessun costo è stato sostenuto dal gestore per l'acquisto o la realizzazione dell'immobilizzazione, non avendo questi utilizzato né capitale proprio né di debito» (sentenze nn. 2564/2014 e 974/2014).

7.

Tutela dei consumatori ed efficienza energetica negli usi finali

intersettoriale

Tutela dei consumatori

Gli interventi attuati relativi all'attività di vendita al dettaglio dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale possono suddividersi in interventi rivolti specificamente alla regolazione dei regimi di tutela e in interventi destinati, più in generale, a migliorare il corretto funzionamento dei meccanismi del mercato, al fine di promuoverne la concorrenza.

Con specifico riguardo alla regolazione dei regimi di tutela, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha provveduto, oltre a effettuare gli aggiornamenti periodici, ad aggiornare i livelli dei corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio (RCV per il settore elettrico e QVD per il settore del gas naturale).

Inoltre, nel settore del gas naturale, sono state definite le modalità di determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento della materia prima ($C_{MEM,1}$ e CCR) per il successivo anno termico. Al contempo, in merito ai servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale, sono stati indicati i criteri per la selezione dei fornitori dei suddetti servizi, integrandone la relativa disciplina.

Riguardo al settore dell'energia elettrica, sono stati invece definiti i parametri rilevanti ai fini del riconoscimento degli oneri della morosità nel caso di clienti non disalimentabili serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia.

Per quanto concerne gli interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio, particolare rilievo ha, per entrambi i settori, la chiusura del procedimento relativo alla riforma della trasparenza dei documenti di fatturazione (Bolletta 2.0).

Sono stati, inoltre, effettuati interventi in tema di Codice di condotta commerciale, nonché specifici approfondimenti volti a definire opportune misure legate alla morosità dei clienti finali. Infine, sono stati effettuati interventi legati al verificarsi di particolari eventi, quali il riconoscimento degli eventuali oneri relativi alla morosità per la sospensione dei pagamenti e la successiva rateizzazione nel caso del terremoto che ha colpito alcune zone dell'Emilia Romagna o inerenti specifiche situazioni di singoli operatori.

Mercato elettrico

Mercato elettrico: servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia

L'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE, prevede che «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancia non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel

rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori».

Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, ha confermato l'assetto introdotto dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, che, a far data dall'1 luglio 2007, ha previsto l'istituzione:

- * del servizio di maggior tutela, cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero; per questi clienti il servizio è erogato dall'esercente la maggior tutela e la funzione di approvvigionamento continua a essere svolta dall'Acquirente unico¹;
 - * del servizio di salvaguardia destinato ai clienti diversi da quelli aventi diritto alla maggior tutela, nel caso in cui essi si trovino senza un esercente la vendita nel mercato libero o non abbiano proceduto a sceglierne uno; l'esercente di tale servizio è individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.
- * per il trimestre aprile-giugno 2014, con la delibera 27 marzo 2014, 136/2014/R/eel;
 - * per il trimestre luglio-settembre 2014, con la delibera 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel;
 - * per il trimestre ottobre-dicembre 2014, con la delibera 25 settembre 2014, 459/2014/R/eel;
 - * per il trimestre gennaio-marzo 2015, con la delibera 29 dicembre 2014, 671/2014/R/eel.

Servizio di maggior tutela: modifiche delle componenti di commercializzazione al dettaglio

Per quanto riguarda le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, le modalità di definizione da parte dell'Autorità dei prezzi relativi alle fasi liberalizzate della filiera elettrica (a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione) fanno riferimento a condizioni di mercato. I prezzi relativi all'approvvigionamento sono infatti attualmente determinati sulla base dei prezzi registrati nel mercato all'ingrosso attraverso operazioni di mero calcolo, senza discrezionalità. Per quanto riguarda invece la parte relativa ai costi di commercializzazione, non esistendo un valore di mercato cui fare riferimento, ai fini della sua determinazione viene seguito un criterio di aderenza ai costi di un ipotetico operatore nuovo, entrante nel segmento della vendita di energia elettrica ai clienti di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia, esse sono definite sulla base degli esiti delle procedure concorsuali di selezione degli esercenti la salvaguardia.

Servizio di maggior tutela: aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del *Testo integrato della vendita (TIV)*, come modificato e integrato con la delibera 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, l'Autorità ha provveduto, come di consueto, ad aggiornare trimestralmente i corrispettivi per il servizio di maggior tutela:

Con la delibera 29 dicembre 2014, 670/2014/R/eel, l'Autorità ha aggiornato – a partire dall'1 gennaio 2015 – i livelli delle componenti di commercializzazione al dettaglio del servizio di maggior tutela RCV, RCVI e DISP_{gr} e del corrispettivo PCV applicato ai clienti non domestici forniti in regime di maggior tutela. Tale aggiornamento ha riguardato il riconoscimento degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, coerentemente con la metodologia implementata, a decorrere dall'anno 2013, dalla delibera 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel. In ragione della suddetta metodologia, la delibera 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel, ha aggiornato i livelli dei corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio a decorrere dall'1 gennaio 2014, e ha, tra l'altro, previsto un successivo aggiornamento per l'anno 2015, da effettuare entro il 31 dicembre 2014 (cfr. *Relazione Annuale 2014*).

Nell'ambito del procedimento volto all'aggiornamento delle componenti relative alla commercializzazione al dettaglio per l'anno 2015, l'Autorità, con il documento per la consultazione 20 novembre 2014, 576/2014/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti per la copertura efficiente dei costi associati alla morosità e ai prelievi fraudolenti. Il provvedimento ha considerato le segnalazioni inviate da alcuni esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni, in merito agli elementi che concorrono a determinare il livello di morosità e che, secondo le suddette segnalazioni, non sarebbero correttamente tenuti in considerazione nell'attuale meccanismo di riconoscimento, nonché le modalità di riconoscimento di altre voci relative ai costi di commercializzazione.

¹La legge n. 125/07 stabilisce che l'esercente la maggior tutela sia un'apposita società di vendita, negli ambiti territoriali in cui l'impresa distributrice alimenta almeno 100.000 clienti finali, ovvero la medesima impresa distributrice negli altri casi.

Il citato documento ha, in particolare, definito una modalità di riconoscimento degli oneri della morosità degli esercenti la maggior tutela coerente con la metodologia precedente, ma ha altresì previsto l'introduzione di uno specifico meccanismo di compensazione, al fine di considerare l'esistenza di fattori esogeni che, in alcune circostanze particolari, possono condizionare il fenomeno della morosità, fattori che dovranno essere approfonditi con l'ausilio dei dati e delle informazioni che saranno messe a disposizione dagli esercenti medesimi. Gli orientamenti prospettati nel citato documento prevedono che tale meccanismo sia attivabile su richiesta dell'esercente e che trovi già applicazione, con riferimento all'anno 2014, nei casi in cui il valore di *unpaid ratio* dichiarato dall'esercente (per tipologia di cliente e/o zona geografica) - vale a dire del tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un periodo temporale di 24 mesi - sia superiore di almeno il 5% a quello considerato per la determinazione della componente RCV dell'anno oggetto di compensazione e siano state messe in atto, da parte dell'esercente che presenta istanza di partecipazione al suddetto meccanismo, azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso, nonché siano state condotte procedure efficienti di gestione del credito.

In relazione ai prelievi fraudolenti, l'Autorità, nel suddetto documento, ha definito la procedura tesa ad affinare il meccanismo transitorio di riconoscimento di questi oneri sulla base dei valori dell'*unpaid ratio*, così come dichiarati dai singoli esercenti. A tal fine, sono stati indicati specifici obblighi di rendicontazione sia per ciascun esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo di riconoscimento dei prelievi fraudolenti, sia per le imprese di distribuzione che evidenziano l'esistenza dei suddetti prelievi fraudolenti.

Infine, nel mese di luglio 2014 l'Autorità ha effettuato un'apposita richiesta di dati relativi ai valori di *unpaid ratio* degli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni. Gli esiti delle informazioni pervenute, che non tengono conto dei prelievi fraudolenti, oggetto di separata indicazione all'interno della medesima richiesta di dati, hanno evidenziato che:

- * trova conferma l'esistenza di differenziazioni del valore dell'*unpaid ratio* sia a livello territoriale, sia per tipologia di clienti;
- * a livello nazionale l'*unpaid ratio* a 24 mesi è pari a 1,36%, con un incremento di circa 0,07 punti percentuali rispetto al livello

rilevato in base ai dati raccolti per la determinazione relativa all'anno 2014, al netto dei prelievi fraudolenti;

- * la suddetta variazione risulta principalmente riconducibile ai clienti domestici, mentre per i clienti non domestici la misura dell'incremento risulta decisamente più contenuta, seppur il livello rilevato per i clienti non domestici si mantenga molto più elevato.

In ragione degli esiti della raccolta di informazioni, la delibera 670/2014/R/eel:

- * ha ridefinito i livelli delle componenti relative alla commercializzazione al dettaglio;
- * ha introdotto un meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali da applicare agli esercenti per i quali si sia verificato uno scostamento significativo del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo delle componenti di commercializzazione al dettaglio;
- * ha introdotto un meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali.

Relativamente alla revisione dei livelli delle componenti di commercializzazione al dettaglio, l'Autorità ha previsto di mantenere la differenziazione dei livelli delle componenti RCV e RCV_i, sia per le diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, sia in base ai diversi ambiti territoriali attualmente previsti dal TIV (Centro-Nord e Centro-Sud), affinando la metodologia di calcolo adottata in passato. In particolare, il livello di *unpaid ratio* di ciascuna zona è stato determinato considerando le informazioni relative agli esercenti la maggior tutela più efficienti e assegnando agli altri esercenti la maggior tutela un valore definito in maniera prudenziale, in linea con il massimo valore rilevato presso gli operatori efficienti nella medesima zona geografica in cui l'esercente opera.

Per quanto riguarda il meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità, l'Autorità ha previsto che tale meccanismo sia applicato agli esercenti per i quali si sia verificato uno scostamento significativo del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo delle componenti di commercializzazione al dettaglio, anche relativamente all'anno 2014, purché tali esercenti abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti.

Infine, il meccanismo di compensazione degli oneri connessi alla morosità per prelievi fraudolenti dei clienti finali risulta basato sui valori dell'*unpaid ratio* specificatamente relativi al fenomeno in questione, purché gli esercenti abbiano messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito efficienti.

In considerazione degli aggiornamenti dei livelli delle componenti RCV e RCV_i sopra evidenziati, l'Autorità ha inoltre:

- * rivisto il livello del corrispettivo PCV applicato ai clienti finali non domestici, in modo da mantenere il corretto segnale di prezzo per tali clienti, in considerazione dell'impatto della morosità dei medesimi anche nel mercato libero;
- * modificato il livello della componente DISP_{BT} applicata ai clienti finali aventi diritto, anche tenuto conto dell'introduzione dei meccanismi di compensazione sopra delineati.

Infine, con la delibera 670/2014/R/eel è stato avviato uno specifico procedimento di revisione delle modalità per la determinazione dei costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti RCV e RCV_i, anche al fine di analizzare i fattori che maggiormente incidono sul livello della morosità e l'impatto che tali fattori possono avere sui singoli esercenti, nonché gli ulteriori costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e le determinanti dei medesimi (quali, per esempio, la diversa dimensione aziendale e, quindi, la presenza o meno di economie di scala). In tale procedimento è previsto che siano riviste anche le modalità per la determinazione del corrispettivo PCV applicato ai clienti in maggior tutela a copertura dei costi di commercializzazione sulla base dei costi sostenuti da un venditore efficiente operante nel mercato libero.

Servizio di salvaguardia: oneri non recuperabili per morosità dei clienti non disalimentabili

Con la delibera 20 novembre 2014, 573/2014/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri rilevanti per la determinazione degli importi relativi al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili degli esercenti la salvaguardia, inerenti ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a

proseguire la fornitura, anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (meccanismo di reintegrazione), per gli esercizi 2011-2013. Tale meccanismo si inquadra nel contesto normativo e regolatorio del servizio di salvaguardia (cfr. *Relazione Annuale* 2014).

Con riferimento agli esercizi 2011-2013², l'istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione, corredata da una relazione della società di revisione legale contenente un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto a quanto dichiarato nei conti annuali separati di cui al *Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile - Unbundling* (TIU), doveva essere presentata entro il 30 novembre 2014, mentre la quantificazione e il versamento degli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) erano previsti entro il 31 gennaio 2015. Riguardo al riconoscimento degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione, la delibera 573/2014/R/eel stabilisce, relativamente agli esercizi 2011-13:

- * la definizione dei livelli dei parametri Ω_1 con riferimento a ciascun esercente la salvaguardia del periodo considerato (Enel Energia, Hera ed Exergia);
- * la verifica delle condizioni necessarie per valutare l'applicazione o meno di premi/penalità.

Il livello dei parametri Ω_1 è stato fissato, con riferimento a ciascun esercente la salvaguardia, sulla base dei costi di commercializzazione sostenuti. A tale fine sono stati presi in considerazione i dati dichiarati dagli operatori nell'ambito del TIU, nonché quelli forniti attraverso specifiche richieste dati da parte degli Uffici. Il parametro Ω_1 , in coerenza con le modalità di definizione già stabilite, è determinato considerando i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota inerente ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto ed escludendo sia i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, sia le voci relative alla copertura del rischio creditizio dei clienti disalimentabili. Nell'istruttoria propedeutica alla quantificazione dei parametri Ω_1 , è stata anche effettuata la verifica dell'attendibilità e della veridicità dei dati comunicati dagli operatori attraverso un loro confronto con i

² L'anno 2011 viene considerato, in ragione della precedente quantificazione, a titolo di acconto.

conti annuali separati di cui al TIU, in quanto un esito positivo di dette verifiche costituisce condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione. Dalle suddette verifiche sono emerse criticità con riferimento ad alcuni esercenti la salvaguardia e, conseguentemente, nella delibera 573/2014/R/eel, sono stati definiti, per tali esercenti, specifici criteri di riconoscimento e specifiche tempistiche di partecipazione al meccanismo.

La citata delibera ha, infine, apportato alcune modifiche al meccanismo di reintegrazione, in ragione delle istanze presentate da Enel Energia in tema di modalità di determinazione dell'energia non pagata riferita agli oneri di cessione del credito, utilizzata

per riconoscere il parametro Ω_1 in luogo del parametro Ω medio associato all'esercente, qualora quest'ultimo parametro risulti superiore al primo.

Anche con riferimento agli oneri di cessione sostenuti successivamente alla presentazione delle istanze di partecipazione relative alla prima applicazione del meccanismo di reintegrazione, le modalità di quantificazione sono state modificate e rese omogenee con le previsioni della delibera 17 ottobre 2013, 456/2013/R/eel, stabilendo che l'energia relativa agli oneri di cessione deve corrispondere alla quota di energia elettrica implicita degli importi oggetto di sconto sui crediti ceduti.

Mercato del gas

Servizio di tutela: aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche

In conformità al *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane* (TIVG), l'Autorità ha provveduto ad aggiornare con cadenza trimestrale sia la componente $C_{MEM,i}$ a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, sia l'elemento QTV_t che indica il corrispettivo a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, nonché, con cadenza annuale, le altre componenti delle condizioni economiche di fornitura.

Con riferimento agli aggiornamenti trimestrali, l'Autorità è intervenuta ad aggiornare le citate componenti:

- per il trimestre aprile-giugno 2014, con la delibera 27 marzo 2014, 134/2014/R/gas;
- per il trimestre luglio-settembre 2014, con la delibera 26 giugno 2014, 313/2014/R/gas;
- per il trimestre ottobre-dicembre 2014, con la delibera 25 settembre 2014, 460/2014/R/gas;
- per il trimestre gennaio-marzo 2015, con la delibera 29 dicembre 2014, 672/2014/R/gas.

Per il dettaglio dei valori di aggiornamento, si veda il Capitolo 3 del Vol. I.

Servizio di tutela: modalità di determinazione della materia prima gas

Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di tutela, nel corso del 2014 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 30 gennaio 2014, 24/2014/R/gas, al fine di illustrare le modalità di determinazione delle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso ($C_{MEM,i}$) e delle attività connesse (CCR) a decorrere dall'anno termico 2014-2015.

In particolare, l'Autorità ha proposto che, in merito all'anno termico 2014-2015, venga mantenuto l'attuale riferimento alle quotazioni rilevate presso l'*hub* TTF e ha anche identificato, rispetto ai prodotti a termine negoziati sul mercato MT-GAS, gli indicatori rilevanti e i corrispondenti valori soglia, per consentire alla stessa Autorità di valutare la presenza delle condizioni di liquidità necessarie per l'utilizzo delle quotazioni che si formeranno in tale mercato, ai fini della determinazione della componente C_{MEM} .

Riguardo alla componente CCR, che copre i costi delle partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione e di alcuni rischi connessi a tale attività, sono stati indicati gli orientamenti in merito all'aggiornamento della medesima